

Consiglio Comunale di

OGGETTO: Parere alla proposta di legge del 22 gennaio 2018 n. 477 sull'istituzione del Parco naturale regionale "Foresta Campidano", depositata presso il Consiglio regionale della Sardegna.

Il Consiglio Comunale di.....

Vista:

la proposta di legge regionale del 22 gennaio 2018 n. 477, intitolata "Istituzione del Parco naturale regionale Foresta Campidano nei Comuni di Sinnai, Settimo San Pietro, Soleminis e Dolianova";

la delimitazione dell'area parco, così come definita dall'articolo 2 e raffigurata nella cartografia allegata alla proposta di legge in oggetto, estesa su una superficie demaniale di circa 1084 ettari, gestita da Forestas, liberamente fruibile dal pubblico per attività esclusivamente di carattere ludico, ricreativo, sportivo, culturale, didattico e scientifico;

Considerate:

le finalità contenute nelle disposizioni generali, previste all'articolo 1 della suddetta proposta, di tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale e miglioramento delle condizioni di fruibilità dell'area boschiva, di promozione di un modello di sviluppo strategico territoriale ed ecosostenibile, incentivante la riqualificazione e il rafforzamento delle attività economiche operanti nel territorio, il sostegno alle aziende e la promozione dei valori culturali e delle produzioni tipiche e delle tradizioni locali;

Valutato:

l'assetto organizzativo dell'Ente Parco proposto nel Capo II del testo in oggetto, che attribuisce, attraverso i propri organi, ai Comuni che lo compongono i maggiori poteri in materia di indirizzo e pianificazione, programmazione e sviluppo economico e sociale, gestione e regolamentazione delle attività consentite e della fruibilità;

Recepiti:

gli esiti dei confronti aperti al pubblico svoltisi nei diversi comuni del parco, nei quali sono state rappresentate le opinioni dei cittadini liberi e associati, in virtù dei quali si ritiene necessario perfezionare il testo proposto al fine di favorirne una migliore condivisione e la più efficace attuazione possibile, in un clima di auspicata leale e fattiva collaborazione tra l'ente parco e le comunità locali più direttamente coinvolte;

BOZZA DI ORDINE DEL GIORNO

Esprime:

Approvazione rispetto all'idea generale e alle finalità contenute nella proposta di legge in oggetto, in cui è chiaro il perseguimento degli obiettivi di valorizzazione delle risorse disponibili e dello sviluppo del territorio ricompreso nella delimitazione di cui al citato articolo 2;

Condivisione circa la necessità di sviluppare maggiore capacità competitiva e attrattiva, attraverso il potenziamento delle collaborazioni strategiche tra i comuni e gli enti coinvolti nell'ambito del progetto istitutivo del parco, a favore dell'intero comparto socio-economico territoriale, non solo in proiezione del contesto di prossimità più vasto e metropolitano di Cagliari, ma anche su scala regionale ed extra regionale;

Propone:

A) Nelle parti in cui si disciplinano i termini per l'eventuale ri-delimitazione (articolo 2) e per la pianificazione (articolo 11), il pronunciamento vincolante dei Consigli comunali attraverso l'inserimento della seguente norma:

- *“L'ente persegue le finalità e gli obiettivi di cui all'art. 1 garantendo un rapporto di coinvolgimento e partecipazione delle comunità interessate. A tal fine eventuali modifiche alla delimitazione del Parco di cui all'art. 2 e/o istituzione di aree contigue deve essere preceduta da apposita Deliberazione del Consiglio di ogni singolo Comune interessato ad aderire con una porzione del suo territorio.” e, conseguentemente, all'articolo 11, il comma 3 sostituito dal seguente: “Il piano, sulla base di formali intese tra l'ente parco e i comuni sui cui territori ricade, può prevedere l'individuazione delle aree contigue al parco stesso all'interno delle quali si perseguono gli obiettivi di salvaguardia e valorizzazione delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali, di tutela dei valori naturalistico-ambientali, antropologici, archeologici, storici e culturali. Le aree contigue possono essere istituite solo previa approvazione della Deliberazione di cui all'art. 2 comma 5 che ne definisce i confini”.*

Ciò al fine del chiarimento dei termini dell'intesa che dovrà intercorrere tra l'ente parco e gli enti locali interessati sulla materia contemplata all'articolo 2 della proposta di legge in oggetto, che disciplina le eventuali modifiche che dovessero essere proposte alla delimitazione del parco e/o istituzione delle aree contigue.

B) L'eliminazione del diritto di prelazione su terreni di proprietà privata:
Quindi la soppressione del comma 4 dell'articolo 11 della proposta di legge.

C) La localizzazione all'interno della pineta della sede legale del parco:
Quindi, la sostituzione del comma 1 dell'articolo 3, della proposta di legge, con il seguente:

- *“L'ente parco ha personalità giuridica di diritto pubblico, sede legale e amministrativa nella caserma forestale “Sa Pira.””*

D) La ridefinizione dei criteri di determinazione delle quote di partecipazione:

Si ritiene, a riguardo, che il criterio per la determinazione delle quote di partecipazione all'assemblea del parco, di cui all'articolo 5 del testo proposto, debba

BOZZA DI ORDINE DEL GIORNO

essere stabilito attribuendo il punteggio prevalentemente (80%) sulla base dell'estensione territoriale con cui ogni ente locale concorre e, per la restante parte (20%) sulla base delle rispettive dimensioni demografiche.

In attuazione al metodo di calcolo proposto, risulterebbe la seguente ripartizione:

- *10% alla Regione;*
- 5% alla Città metropolitana di Cagliari;*
- 3% all'Agenzia FoReStas;*
- 27% al Comune di Sinnai;*
- 15% al Comune di Settimo San Pietro;*
- 11% al Comune di Soleminis;*
- 27% al Comune di Dolianova;*
- 2% all'Unione dei Comuni del Parteolla;*

E) La modifica alla norma sul regolamento del parco:

Il ricorso ai termini restrittivi di cui all'articolo 14 della PL in oggetto, appare più punitivo che incentivante la partecipazione ai processi di utilizzo e sviluppo del territorio, mentre si ritiene più adeguato disciplinare la fruibilità del parco privilegiando gli obiettivi di valorizzazione delle risorse custodite da perseguire.

Per questo motivo si propone la sostituzione dell'articolo 14 con il seguente:

- *"1. Il regolamento del parco, di seguito denominato regolamento, disciplina l'esercizio delle attività consentite entro il territorio del parco ed è adottato dall'ente parco anche contestualmente all'approvazione del piano, e comunque entro e non oltre sei mesi dall'approvazione del medesimo.*
- 2. Il regolamento del parco valorizza altresì gli usi, i costumi le consuetudini e le attività tradizionali delle popolazioni residenti sul territorio, nonché le espressioni culturali proprie e caratteristiche dell'identità delle comunità locali.*
- 3. Il regolamento è adottato dall'assemblea dell'ente parco e pubblicato per trenta giorni all'albo dell'ente gestore e degli enti territoriali interessati.*
- 4. Entro i successivi trenta giorni chiunque ne abbia interesse può presentare osservazioni, sulle quali decide l'assemblea in sede di approvazione definitiva del regolamento.*
- 5. La deliberazione di approvazione del regolamento o l'avviso che non sono intervenute osservazioni sono pubblicati per quindici giorni all'albo dell'ente gestore e degli enti territoriali interessati. Il regolamento è pubblicato nel BURAS a cura dell'ente parco ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione".*

F) L'istituzione della Conferenza delle associazioni:

Al fine di una maggiore partecipazione del mondo associazionistico e dei cittadini al governo del territorio, si propone l'istituzione della Conferenza della Associazioni e l'integrazione alla proposta di legge in oggetto del seguente articolo:

- *"1. L'Assemblea, con cadenza annuale, convoca una Conferenza per verificare lo stato dell'arte degli obiettivi di tutela e promozione del territorio in relazione alla conservazione dei valori e delle caratteristiche naturali, paesistiche, antropologiche, storiche e culturali dell'area protetta e dalle altre azioni intraprese per il perseguimento dei fini di cui all'articolo 1.*

BOZZA DI ORDINE DEL GIORNO

2. Su richiesta specifica delle Giunte Comunali interessate, o per iniziativa dell'Assemblea stessa, la Conferenza può essere convocata in forma straordinaria in qualsiasi periodo dell'anno.

3. Partecipano ai lavori della Conferenza l'Assessore regionale all'Ambiente, o suo delegato, i componenti dell'Assemblea, le rappresentanze delle associazioni di volontariato, venatorie, sportive, ambientaliste, agricole o produttive, di promozione e culturali del territorio iscritte in un albo appositamente istituito presso la presidenza del parco”.

G) Il completamento della disciplina sulle sanzioni:

All'articolo 24 va aggiunto il seguente comma:

- *“Le sanzioni di cui al comma 1. potranno essere applicate successivamente alla messa in opera della segnaletica occorrente su tutto il perimetro dell’area interessata, così come stabilito dal comma 4 dell’Articolo 2”.*

Conclusioni

Il Consiglio Comunale di
esprime, infine, l’auspicio che la proposta di legge in oggetto, emendata dalle proposte contenute nel presente ordine del giorno, e ripulita dai ridondanti e superflui richiami alla legislazione statale, possa essere esitata dal Consiglio Regionale in tempi ragionevolmente brevi.